

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 039/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma 11 ottobre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI ACIREALE/NOCERINA DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 di Acireale (Catania) , riduce la sanzione dell'ammenda a € 500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DELL'A.S.D. TEAM ALTAMURA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/GRAVINA DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Team Altamura di Altamura Bari) riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TORTORA GIUSEPPE SEGUITO GARA TORRES/SASSARI DEL 26.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torres di Sassari riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA REGGIO AUDACE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PICCOLI IVAN SEGUITO GARA CLASSE/REGGIO AUDACE DEL 30.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggio Audace F.C. di Reggio nell'Emilia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 11 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini